

Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per l'assegnazione di borse di ricerca finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca da istituire con fondi derivanti da Convenzioni

ART. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, da parte dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo LCU), di borse di ricerca finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca, utilizzando fondi acquisiti provenienti da convenzioni, contratti, progetti o contributi di amministrazioni pubbliche, enti, pubblici o privati, e imprese, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e dei costi assicurativi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, della legge n. 240/2010, relativamente ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

ART. 2 – Istituzione della borsa finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca

Il responsabile scientifico della ricerca sulla quale grava la spesa relativa alla borsa formula al Dipartimento per la Ricerca di LCU la proposta di istituzione della borsa.

La proposta deve contenere:

- la durata della borsa,
- l'importo della borsa;
- l'attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
- Copertura finanziaria;
- le modalità di svolgimento della selezione (per soli titoli o per titoli e colloquio).

Il Dipartimento valuta la proposta e, in caso di approvazione, propone al Senato Accademico l'istituzione della borsa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, lett. q) dello Statuto di LCU, l'istituzione della borsa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Il bando di selezione per l'assegnazione della borsa è emesso con decreto del Rettore e diffuso mediante pubblicazione sul sito web d'Ateneo. Il bando deve rimanere pubblicato per un periodo non inferiore a venti giorni.

ART. 3 – Requisiti, durata, importo e rinnovo

Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione della borsa, senza limiti di cittadinanza:

- a) Candidati in possesso del titolo di Laurea o Laurea magistrale o titolo estero equipollente;
- b) Candidati iscritti a corsi di laurea magistrale all'interno di specifiche attività formative;
- c) Candidati iscritti a dottorati di ricerca senza borsa di studio;

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di emissione del bando per l'assegnazione della borsa, non abbiano superato i 30 anni di età.

La durata della borsa non può essere superiore a 12 (dodici) mesi, rinnovabile sino ad un massimo di tre anni. L'importo annuale della borsa di ricerca non può essere superiore all'importo minimo lordo annuo di

un assegno di ricerca stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento per la Ricerca, tenendo conto della relazione di cui all'art. 6, lett. c), propone al Senato Accademico l'eventuale rinnovo della borsa. Il rinnovo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, previa verifica della copertura finanziaria.

ART. 4 – Procedura di selezione

La borsa è assegnata all'esito di una procedura di selezione effettuata da una Commissione esaminatrice, nominata dal Rettore con proprio decreto, e composta dal Direttore del Dipartimento per la Ricerca, dal responsabile scientifico della ricerca e da un docente designato dal Rettore o un esperto designato dal soggetto finanziatore.

La Commissione procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli dei candidati e l'eventuale colloquio. La valutazione è effettuata secondo i criteri indicati nel bando di selezione. Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione redige una graduatoria di merito e individua il vincitore.

ART. 5 – Assegnazione della borsa

La Commissione trasmette gli atti della procedura di selezione al Rettore, il quale, verificatane la regolarità, procede all'approvazione degli stessi e all'assegnazione della borsa.

Al candidato vincitore è inviata comunicazione scritta nella quale è indicata la data di decorrenza della borsa. Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, l'assegnatario deve far pervenire, a pena di decadenza, a LCU la dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione della borsa entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa è assegnata ad altro candidato individuato seguendo l'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione.

ART. 6 – Obblighi del borsista

Il borsista ha l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile scientifico della ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 (trenta) giorni continuativi comporteranno la decadenza dalla borsa;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile scientifico della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta;

La titolarità dei risultati conseguiti dal borsista, ferma restando la normativa sul diritto d'autore, resta in capo all'Università o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti di Ateneo.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si ha la decadenza dalla borsa disposta con decreto del Rettore.

ART. 7 - Incompatibilità

Le borse di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.

Le borse sono incompatibili con l'iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca con borsa o ad una scuola di specializzazione.

Il godimento della borsa è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato. E' compatibile con rapporti di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta a LCU e a condizione che tale attività sia dichiarata compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa e non rechi pregiudizio all'Ateneo.

Non possono partecipare al procedimento di selezione coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La borsa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 8 – Trattamento fiscale e coperture assicurative

Alle borse di cui al presente regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla normativa vigente. LCU provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e le disposizioni di cui ai vigenti Regolamenti di Ateneo.